

Determinazione n. 17/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 aprile 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (in particolare articolo 13);

vista la determinazione n. 5/2002 assunta nell'adunanza 7 marzo 2002 di questa Sezione con la quale la società «SOGIN S.p.A.» è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Società suddetta, relativo all'anno 2003; nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Avv. Rita Arrigoni e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente dell'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della società SOGIN S.p.A. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Rita Arrigoni

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELLA
SOGIN S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2003

SOMMARIO

Determinazione - Nota introduttiva - PARTE PRIMA - Profili istituzionali. - 1. La costituzione di SOGIN S.p.A. nel quadro della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. - 2. Gli indirizzi governativi ed i programmi di smantellamento. - 3. La missione di SOGIN S.p.A. Attribuzione di ulteriori attività istituzionali. - 3.1. Disattivazione degli impianti nucleari e smaltimento dei rifiuti radioattivi: aspetti procedurali. - 4. Altre attività SOGIN. - 4.1. I servizi a favore di terzi. - 4.2. La valorizzazione dei siti. - 4.3. Le attività finanziarie. - 5. Aspetti organizzativi ed articolazione dei poteri societari. - 5.1. Gli organi sociali. - 5.2. L'organizzazione degli uffici. - 5.3. L'organizzazione del Commissario delegato alla sicurezza. - 6. Il sistema dei controlli. - 7. Aspetti strutturali: il Consorzio SICN. - 8. I rapporti istituzionali con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. - 9. Il Piano integrato di Comunicazione nel quadro delle relazioni istituzionali SOGIN. - 10. La questione del deposito nazionale. - 11. L'emergenza. - PARTE SECONDA - Profili gestionali. - 1. La programmazione annuale e pluriennale delle attività. - 1.1. Attività e costi del triennio 2002-2004. - 1.1.1. La disattivazione degli impianti del ciclo del combustibile nucleare. - 1.2. Il triennio 2005-2007 e il programma a vita intera. - 2. Attività e servizi a favore di terzi. - 3. Attività contrattuale e disciplina di riferimento. - 4. Il personale e la sua gestione. - PARTE TERZA - Profili economico-finanziari. - 1. Il bilancio dell'anno 2003. Struttura e principi contabili. - 2. Risultati economici e finanziari: dati sintetici riclassificati per singola commessa. - 3. Lo stato patrimoniale. Anno 2003 e raffronto con i due anni precedenti. - 4. Il conto economico. Anno 2003 e raffronto con i due anni precedenti. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Nota introduttiva

La Corte con la presente relazione riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della So.G.I.N. S.p.A. [Società per la gestione degli impianti nucleari] relativamente all'anno 2003, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 100 cost.

Sulle gestioni degli anni precedenti [2000-2001-2002] la Corte ha riferito lo scorso anno con relazione comunicata ai Presidenti delle due Camere con Determinazione 1/2004¹.

Va ricordato a riguardo come l'attività della So.G.I.N. abbia preso avvio a partire dall'ottobre 2000 a seguito delle complesse vicende che hanno interessato, dapprima, la sua costituzione ad opera dell'ENEL [atto 31.5.1999 rep. 2440], successivamente il conferimento del ramo aziendale relativo al settore nucleare, infine l'aumento del capitale sociale e il suo trasferimento al Ministero del tesoro il 4 novembre 2000, in attuazione della convenzione del 20 ottobre 2000 sottoscritta tra ENEL e Ministero del tesoro.

La presente relazione, seppure riferita alla gestione e al bilancio dell'esercizio 2003 non trascura tuttavia l'esame dei principali fatti intervenuti sino alla data corrente.

¹ Atti parlamentari XIV Legislatura, Camera dei deputati, Documento. n.219.

PAGINA BIANCA

PARTE I[^]
PROFILI ISTITUZIONALI

PAGINA BIANCA

1. La costituzione di SOGIN S.p.A. nel quadro della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

Nel referto dello scorso anno è stata offerta una puntuale ricostruzione delle motivazioni che hanno condotto l'ENEL s.p.a. alla costituzione della società So.G.I.N. [Società gestione impianti nucleari] alla quale, con atto del 29 ottobre 1999, avente efficacia dal 1° novembre 1999, è stato conferito il ramo d'azienda nucleare, comprensivo delle attività, passività e rapporti giuridici inerenti il settore stesso.

Va ricordato infatti che l'esigenza di dare attuazione alla direttiva 96/92 CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, differenziando i molteplici compiti dell'unico soggetto ENEL S.p.A., ha comportato la disarticolazione delle competenze con distinta loro assegnazione a soggetti diversi, mediante la costituzione di altrettante Società cui affidare competenze ben definite, fra le quali specialmente indicata [art. 13, comma 2, lett. e, d.lgs. 79/99] è quella relativa a *"lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti..."*².

Il predetto conferimento ha comportato, fra l'altro, il trasferimento a SOGIN del personale relativo al ramo d'azienda, pari a circa 600 unità, nonché risorse finanziarie pari a 1.545 miliardi di lire, di cui 900 miliardi di lire quale credito nei confronti della Cassa Conguaglio per il settore elettrico e 645 miliardi di lire quali disponibilità liquide.

Va altresì ribadito come con il conferimento d'azienda, So.G.I.N. sia divenuta titolare delle licenze di esercizio nonché proprietaria di quattro centrali nucleari già gestite dall'ENEL ed ora dismesse e da smantellare: Caorso, Garigliano, Latina e Trino³.

² La direttiva 96/92 CE è stata attuata nell'ordinamento giuridico italiano con d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Il Titolo III, del predetto decreto, reca disposizioni sul nuovo assetto societario dell'ENEL S.p.A.. In particolare, all'art. 13, viene stabilito che l'ENEL S.p.A. debba costituire Società separate per lo svolgimento di alcune attività, fra cui lo smantellamento delle centrali nucleari.

³ Tre centrali nucleari sono entrate in servizio agli inizi degli anni '60 [Latina, reattore grafite da 160 Mwe; Trino, PWR da 270 MWe; Garigliano, BWR da 160 Mwe]. La centrale del Garigliano è stata bloccata per modifiche nel 1978 e non è più ripartita. Nel 1981 ha iniziato a funzionare la centrale di Caorso, BWR da 870 Mwe.

Il capitale sociale, in origine pari a 200 milioni di lire, è stato elevato a 30 miliardi e 200 milioni di lire a fronte del conferimento del ramo aziendale di ENEL. Il predetto capitale sociale, per effetto dell'entrata in vigore della moneta unica europea, è stato convertito in 15.100.000 di euro, suddiviso in 15.100.000 di azioni, ciascuna del valore nominale di un euro.

I titoli rappresentativi dell'intera partecipazione azionaria di SOGIN sono stati trasferiti dall'ENEL al Ministero del tesoro, il 4 novembre 2000, in attuazione della convenzione fra loro stipulata in data 20 ottobre 2000.

2. Gli indirizzi governativi ed i programmi di smantellamento

Al momento della costituzione di SOGIN nel 1999, gli orientamenti governativi in merito allo smantellamento degli impianti nucleari sono stati caratterizzati dall'abbandono della strategia adottata dall'ENEL nei suoi programmi, che prevedeva la messa in custodia protettiva passiva delle centrali per un periodo di 40-50 anni, a favore di una strategia di smantellamento accelerato che prevede il completamento dello smantellamento di tutti gli impianti nucleari entro il 2020.

Tali orientamenti - dei quali si è dato dettagliato riscontro nel precedente referto - sono stati esplicitati dal Ministero dell'Industria il 14 dicembre 1999 [*Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare*], comunicati al Parlamento e successivamente confermati con decreto 7 maggio 2001, che ribadisce l'obiettivo del *rilascio senza vincoli radiologici dei siti ove sono ubicate le centrali entro il 2020*, subordinatamente alla disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevista entro il 2008.

La SOGIN, nel settembre 2000, ha inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas [in seguito: l'Autorità] il programma pluriennale di attività per lo smantellamento delle centrali e la sistemazione del combustibile, ai sensi dell'art. 9 del DM 26 gennaio 2000⁴. Tale programma è stato aggiornato nel settembre 2001,

⁴ Ai sensi dell'art. 9 del DM 26.1.2000, SOGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno all'Autorità un dettagliato programma, su un orizzonte pluriennale e con il preventivo dei relativi costi di tutte le attività definite dall'art. 8, comma 1, dello stesso decreto [smantellamento delle centrali nucleari dismesse e chiusura del ciclo del combustibile]. Sulla base di tale programmi, l'Autorità procede periodicamente alla

mentre un distinto, seppure analogo programma è stato predisposto dal "Consorzio Smantellamento Impianti del Ciclo del combustibile Nucleare – SICN"⁵ per gli impianti del ciclo del combustibile.

Sulla base dei citati Programmi, l'Autorità, con la delibera n. 71 del 23 aprile 2002, ha riconosciuto per il triennio 2002-2004 oneri per complessivi 468,3 milioni di Euro, di cui 362,1 in relazione allo smantellamento delle centrali e alla sistemazione del combustibile irraggiato e 106,2 milioni di euro per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile.

Con la medesima delibera, l'Autorità ha quindi disposto l'adeguamento del credito vantato da SOGIN nei confronti della Cassa Conguaglio del Settore Elettrico. Come precisato nel precedente referto, tale credito era stato a suo tempo riconosciuto all'ENEL a copertura degli oneri di smantellamento delle centrali nucleari conseguenti all'arresto prematuro delle centrali a partire dal 1987 e perciò conferito da ENEL a SOGIN.

Gli indicati programmi sono stati aggiornati nel 2002 e nel 2003. In particolare, il programma del 2003 è stato completamente rielaborato con l'obiettivo di una ulteriore riduzione dei tempi di completamento dello smantellamento, condizionato tuttavia dalla disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Per quanto riguarda la stima degli oneri, si evidenzia che il programma 2002 ha rivisto in aumento i costi per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile. I primi, ritenuti ammissibili dall'Autorità, salvo gli imprevisti che saranno riconosciuti solo a consuntivo a seguito di positiva valutazione degli stessi, i secondi ritenuti sopravvalutati e perciò non interamente ammessi [v. *infra*, Parte III[^], par. 2]. Quanto all'aggiornamento 2003, il costo riconosciuto dall'Autorità, rispettivamente, 362 milioni per attività SOGIN e di 106 milioni per SICN, non comprende alcun riconoscimento per l'attività commissariale di

rideterminazione dei costi ammissibili con una valutazione degli obiettivi rapportati a criteri di economicità ed efficienza.

⁵ Il Consorzio SICN è stato costituito tra SOGIN, ENEA e FN S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del citato DM 26 gennaio 2000. Nel luglio 2003 è stato posto in liquidazione per raggiungimento dello scopo sociale [v. *infra*, par. 7].

emergenza⁶, in quanto sopravvenuta, che resta perciò impropriamente sovvenzionata da risorse propriamente vincolate ad attività SOGIN e SICN [v. Parte II[^], paragrafo 1.1].

Nel settembre 2004 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e inoltrato all'Autorità il quinto programma annuale, di cui all'art. 9 del DM 26 gennaio 2000, relativo sia allo smantellamento delle centrali nucleari sia allo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il programma 2004 conclude il triennio 2002-2004 rispetto al quale l'Autorità ha emanato la predetta delibera n. 71 del 23 aprile 2002.

Si segnala infine che il Ministero delle attività produttive con decreto del 2 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 2005, Serie Generale n. 10, ha definito i nuovi indirizzi strategici ed operativi a cui SOGIN deve attenersi affinché, in particolare, le attività svolte siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato. I nuovi indirizzi, che sostituiscono quelli precedentemente formulati con il DM 7 maggio 2001, prevedono la possibilità di esportazione temporanea del combustibile nucleare irraggiato, giacente in Italia, per il riprocessamento, in coerenza sia con le disposizioni recate dal d.l. 14 novembre 2003 n. 314, convertito con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003 n. 368, sia con la legge 23 agosto 2004, n. 239, sia pure con provvedimenti concernenti lo stato di emergenza dichiarato con DPCM 14 febbraio 2003 e prorogato con DPCM 7 maggio 2004 al fine della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Tale strategia alternativa ha comportato la rimodulazione del Programma delle attività predisposto a settembre 2004 in termini di maggiori costi da sostenere [v. Parte II[^], paragrafo 1.3], inoltrata all'Autorità con lettera SO.G.I.N. del 27 dicembre 2004.

⁶ Lo stato di emergenza per le attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi è stato dichiarato con DPCM 14 febbraio 2003 [v. *infra*, paragrafo 11].